

Delibera n° 597

Estratto del processo verbale della seduta del
13 aprile 2012

oggetto:

LR 20/2005, ART 15 BIS. RIPARTIZIONE E UTILIZZO DEL FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO FINALIZZATO A SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DI UN'ADEGUATA RETE DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E A MIGLIORARE E ADEGUARE LA RETE ESISTENTE.

Renzo TONDO	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Luca CIRIANI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Angela BRANDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Elio DE ANNA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Andrea GARLATTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Roberto MOLINARO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sandra SAVINO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Federica SEGANTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Claudio VIOLINO	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 29, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2012), il quale prevede l'istituzione di un Fondo per le spese di investimento per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e ai privati;

Visto in particolare il comma 3 ter del medesimo articolo il quale prevede che, a valere sullo stanziamento in conto capitale del suddetto Fondo e per un importo non superiore al 10% dello stesso, al fine di sostenere la continuità di funzionamento dei servizi per la prima infanzia, possano essere concessi contributi a parziale rimborso delle spese sostenute nei sei mesi precedenti per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria;

Visto il "Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dal Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", emanato con il DPR n. 21 marzo 2012, n. 69/Pres. e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 dd. 4 aprile 2012, di seguito "Regolamento";

Visto in particolare l'articolo 2 del Regolamento, il quale prevede che con deliberazione di Giunta regionale adottata entro il 1° marzo di ogni anno e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, siano definite, sulla base delle disponibilità finanziarie del Fondo:

a) la quota delle risorse destinate alla concessione di contributi per il finanziamento di interventi di nuova realizzazione afferenti a strutture di servizio per la prima infanzia;

b) la quota delle risorse, non superiore al dieci per cento delle disponibilità del Fondo, destinate alla concessione di contributi a rimborso delle spese già sostenute per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria realizzati sulle strutture di servizio esistenti, nonché l'eventuale misura massima del contributo regionale;

Rilevato che peraltro, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento, in via di prima applicazione la suindicata deliberazione giuntale va adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo, e quindi entro il 5 maggio 2012;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento, sono ammissibili a contributo gli interventi di nuova realizzazione afferenti a strutture destinate o da destinare a servizi per la prima infanzia, riconducibili alle seguenti due categorie:

a) interventi edilizi di costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo di immobili, così come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

b) acquisti di arredi fissi e mobili e di attrezzature, costituenti pertinenza di un immobile, finalizzati all'attivazione o all'ampliamento di servizi per la prima infanzia o alla sostituzione, in strutture di servizio già funzionanti, di arredi e attrezzature non rispondenti ai requisiti previsti in materia di sicurezza;

Rilevato che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 5, con deliberazione della Giunta regionale sono annualmente definite:

a) le tipologie degli interventi finanziabili tra quelle comprese nelle categorie sopraindicate, e le risorse da destinare a ciascuna delle categorie medesime;

b) l'intensità della contribuzione regionale, entro il limite massimo dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e la corrispondente misura minima del cofinanziamento richiesto, da coprire con fondi propri del beneficiario o con altri

contributi;

Ritenuto pertanto di provvedere, in applicazione degli articoli 2 e 21 del Regolamento, alla ripartizione per l'anno in corso delle risorse stanziato sul Fondo e alla determinazione della misura massima del contributo concedibile a titolo di rimborso delle spese già sostenute per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria realizzati sulle strutture di servizio esistenti;

Ritenuto inoltre di provvedere contestualmente, per l'anno in corso, anche alla definizione degli elementi di cui all'articolo 5, comma 5, del Regolamento;

Atteso che le disponibilità finanziarie del Fondo per l'esercizio 2012 ammontano a complessivi euro 6.571.696,71 allocati sui capitoli 5366, 5370, 5920;

Ritenuto di ripartire la dotazione del Fondo per l'anno in corso riservando:

- euro 600.000,00 pari al 9,13 per cento della dotazione medesima, alla concessione dei contributi a rimborso previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del Regolamento;

- la rimanente parte, pari a euro 5.971.696,71, alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del Regolamento, per il finanziamento degli interventi da realizzare su strutture di servizio per la prima infanzia, riconducibili a tutte le tipologie previste dall'articolo 5, comma 1 del Regolamento;

Ritenuto inoltre di definire nel seguente modo la destinazione delle risorse per il finanziamento degli interventi da realizzare, come sopra determinate;

- euro 4.671.696,71 per interventi edilizi di costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo di immobili, così come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

- euro 1.300.000,00 per acquisti di arredi fissi e mobili e di attrezzature, costituenti pertinenza di un immobile, finalizzati all'attivazione o all'ampliamento di servizi per la prima infanzia o alla sostituzione, in strutture di servizio già funzionanti, di arredi e attrezzature non rispondenti ai requisiti previsti in materia di sicurezza;

Ritenuto di fissare all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile l'intensità massima della contribuzione regionale, e corrispondentemente al 20 per cento la misura minima del cofinanziamento richiesto, da coprire con fondi propri del beneficiario o con altri contributi, con riferimento ai contributi per il finanziamento degli interventi da realizzare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del Regolamento;

Ritenuto, infine, di fissare nell'importo di euro 50.000,00 la misura massima di ciascun contributo regionale concedibile a titolo di rimborso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del Regolamento;

Visto il Programma Operativo di Gestione 2012 approvato con deliberazione giunta n. 2636 del 29 dicembre 2011;

Su proposta dell'Assessore all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Per quanto esposto in premessa, le risorse del Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 sono ripartite come di seguito indicato:

- a) per interventi edilizi di costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo di immobili, così come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), euro 4.671.696,71;

- b) per acquisti di arredi fissi e mobili e di attrezzature, costituenti pertinenza di un immobile, finalizzati all'attivazione o all'ampliamento di servizi per la prima infanzia o alla sostituzione, in strutture di servizio già funzionanti, di arredi e attrezzature non rispondenti ai requisiti previsti in materia di sicurezza, euro 1.300.000,00;
 - c) per contributi a rimborso delle spese già sostenute per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria realizzati sulle strutture di servizio esistenti, euro 600.000.
- 2.** L'intensità massima della contribuzione regionale per il finanziamento degli interventi da realizzare su strutture di servizio per la prima infanzia previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del Regolamento, è fissata nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e la corrispondente misura minima del cofinanziamento richiesto, da coprire con fondi propri del beneficiario o con altri contributi, è fissata al 20 per cento della spesa medesima.
- 3.** La misura massima di ciascuno dei contributi regionali a rimborso previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del Regolamento, è fissata in euro 50.000,00.
- 4.** La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE